Studio Associato di Architettura

Anna Maria Baldo
Anna Emilia Polano

33100 Udine Via Zorutti, 31
c.f.- p.iva: 01519290306
tel. 338 6494962 tel. 348 7315754
e-mail: annaeannae@virgilio.it

Architetto Anna Maria Baldo

Polano Anna Emilia
Ordine Architetti P.P.C. - Provincia di Udine
Architetto
17.01.2025 14:47:13 GMT+02:00

Comune di Codroipo

Variante n.8 del PRPC del centro storico primario di Passariano e del complesso monumentale di Villa Manin.

Relazione

Udine, 17 gennaio 2025

Indice

Premessa
Stato di fatto
Vincoli
Contenuto della variante n.8 al PRPC
Verifica del PRPC v.8 secondo le indicazioni del PRGC v. 100 conformato al PPR
Asseverazione

Premessa

La variante n. 8 al PAC viene redatta a seguito dell'annullamento della var.7 del suddetto piano attuativo per la porzione che interessa il foglio 56, mapp.152 da parte del Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia N.00100/2020 REG.PROV. COLL. N.00122/2019 REG.RIC. pubblicato il 09/03/2020 e della sentenza del Consiglio di Stato N.05427/2020 REG.PROV. COLL. N.05770/2019 REG.RIC. pubblicato il 11/9/2020.

1) Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia N.00100/2020 REG.PROV. COLL. N.00122/2019 REG.RIC. pubblicato il 09/03/2020
Il Tribunale amministrativo afferma che "la tutela di un bene di particolare rilievo culturale rientra tra gli interessi tutelabili all'Amministrazione nell'esercizio dei suoi poteri di governo del territorio, senza che si imponga come necessario il riferimento alla realizzazione di una determinata opera pubblica, intesa come nuova ed autonoma edificazione. In particolare (si richiamano Cons. Stato, sez. IV, 6 maggio 2013, n. 2427 e Cons. Stato, sez. IV, 10 maggio 2012, n. 2710) **"**
Tra questi valori, precisa la sentenza citata, rientrano altresì quelli ambientali, paesaggistici, storico-culturali, che contribuiscono a definire i caratteri propri di un determinato territorio e della sua comunità e orientarne lo sviluppo futuro. Non può pertanto affermarsi, in termini generali, che l'apposizione di un vincolo allo scopo di consentire la valorizzazione e la migliore fruizione, estetica e funzionale, di un complesso architettonico di riconosciuta importanza sia, per ciò solo, una scelta illegittima.
Né (si può) affermare, sempre in termini generali, l'assoluta incomparabilità tra un interesse di tale natura e il diritto di proprietà, dal momento che (Corte Cost. 9 maggio 1968 n. 55) "senza dubbio la garanzia della proprietà privata è condizionata, nel sistema della Costituzione, dagli artt. 41 al 44, alla subordinazione a fini, dichiarati ora di utilità sociale, ora di funzione sociale, ora di equi rapporti sociali, ora di interesse ed utilità generale (…) resta escluso che il diritto di proprietà possa venire inteso come dominio assoluto ed illimitato sui beni propri, dovendosi invece ritenerlo caratterizzato dall'attitudine di essere sottoposto nel suo contenuto, ad un regime che la Costituzione lascia al legislatore di determinare".
E il possibile ricorso a poteri di governo del territorio per tutelare un bene culturale è previsto proprio dal legislatore, che all'art. 96 del d.lgs. 42/2004 (c.d. Codice dei beni culturali), espressamente prevede che "Possono essere espropriati per causa di pubblica utilità edifici ed aree quando ciò sia necessario per isolare o restaurare beni culturali immobili, assicurarne la luce o la prospettiva, garantirne o accrescerne il decoro o il godimento da parte del pubblico, facilitarne l'accesso.".
Il potere di governo del territorio (può agire) con esauriente motivazione degli obiettivi perseguiti e della coerenza e ragionevolezza delle misure in concreto adottate.
Nel provvedimento contestato, l'esercizio del potere viene giustificato solo in termini generali: perseguire l'obiettivo di tutelare lo "sfondo scenografico" della villa e la valorizzazione delle sue prospettive. E' carente anche la motivazione della demolizione in relazione al risarcimento all'età della residente , il TAR suggerisce ipotesi meno invasive quali l'effettuazione di opere idonee a rendere i fabbricati maggiormente armonici con il contesto architettonico circostante, o una loro demolizione parziale. Chiede una motivazione particolarmente forte e persuasiva, in particolare (sulla) indispensabilità della misura demolitoria prevista.
Definisce la determinazione dell'identità di esproprio, insufficiente a ricostruire una nuova abitazione.

2) Sentenza del Consiglio di Stato N.05427/2020 REG.PROV. COLL. N.05770/2019 REG.RIC. pubblicato il 11/9/2020.
Il Collegio osserva che l'appello è irricevibile i termini processuali.

Stato di fatto
Fino al 1800 l'area oggetto di variante non era edificata.

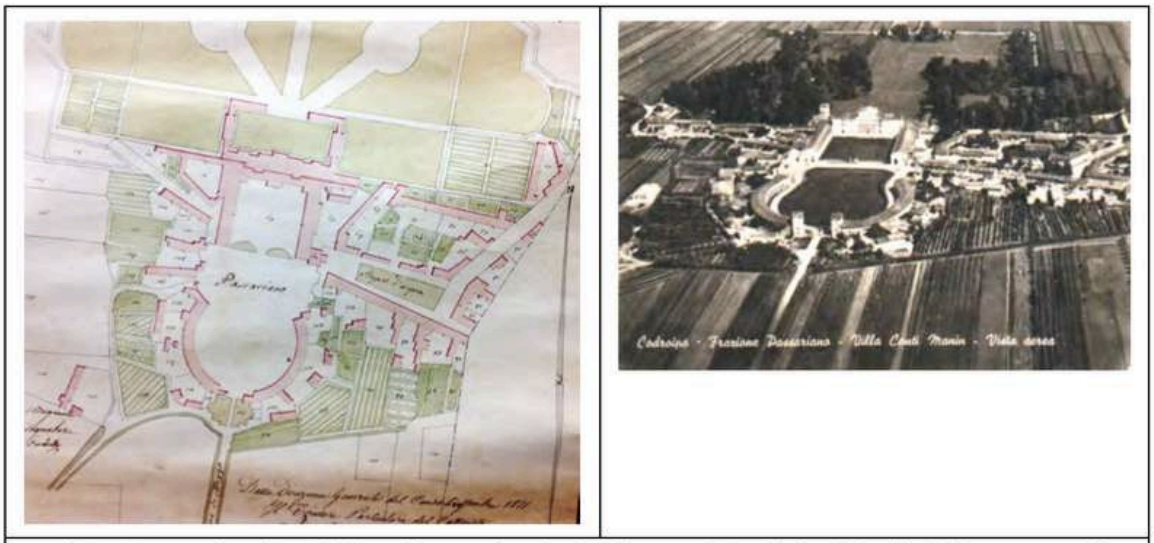

Catasto napoleonico 1811 – Mappa Copia del Caseggiato, Orti e Giardini del comune di Passariano (estratto) – Limiti costruito/campi coltivati

Solo in seguito, nell'intorno della Villa, sono stati realizzati edifici isolati che hanno determinato una intromissione incongrua sull'edificato minore. Tra questi, al termine del viale Manin sud e adiacenti alle peschiere, sono stati realizzati negli anni '60-70 edifici non consoni con il bene artistico: l'abitazione in oggetto e la scuola elementare.
Si può osservare dalle mappe:

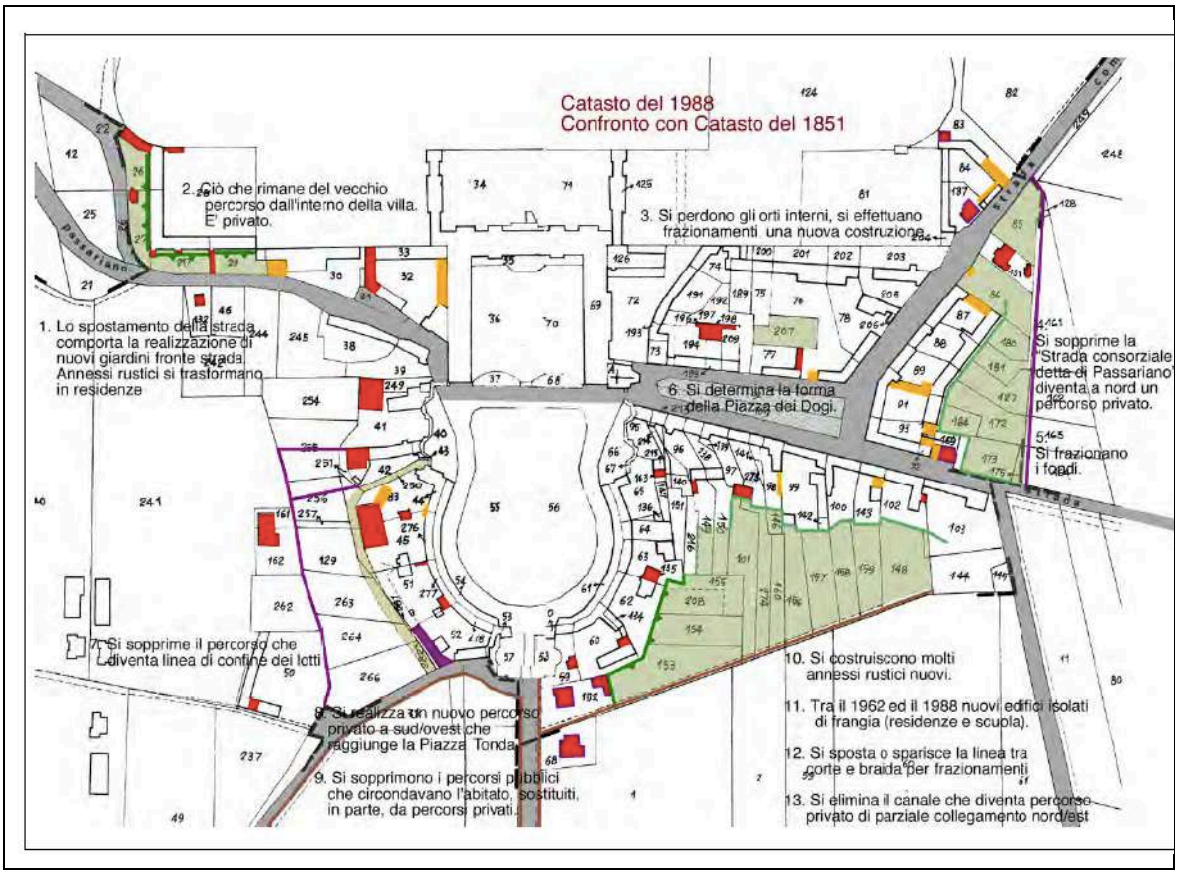

Estratto relazione PRPC Passariano var.7

Successivamente sono stati effettuati interventi di completamento dell'edificato esistente, anche per l'approvazione del Piano Particolareggiato che aveva disciplinato gli interventi. Tra l'altro si ricordano gli importanti interventi di restauro delle barchesse della villa, con la demolizione di superfetazioni adiacenti alle barchesse della Piazza Tonda ed una corretta ripulitura dagli annessi recenti nella parte dove la RAFVG è intervenuta per la realizzazione degli edifici della scuola di restauro.

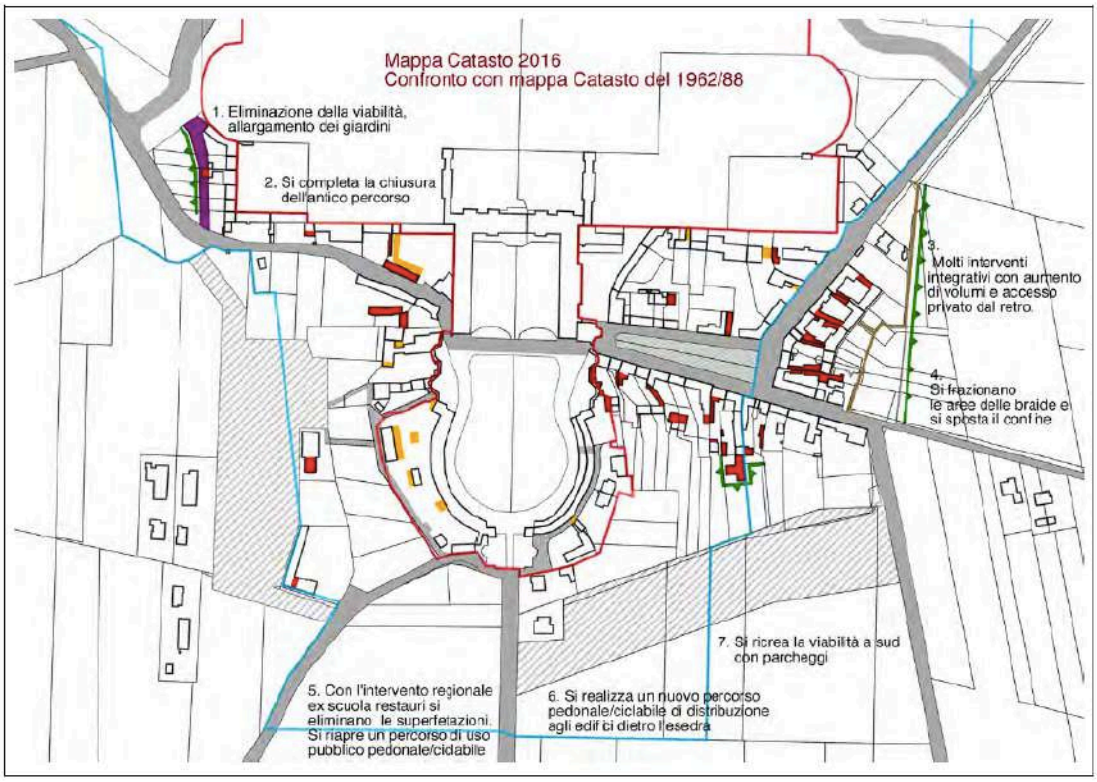

Estratto relazione PRPC Passariano var.7

Gli interventi citati hanno ottenuto il risultato di un miglioramento del livello paesaggistico e storico del costruito sul lato sud ovest del cono ottico. Purtroppo il mantenimento di edifici isolati e difformi per tipologia sul lato sud est ha frazionato la visione unitaria del borgo.

Bisogna ricordare che per la scuola è già stata decisa la demolizione per permettere la realizzazione del nuovo sistema viabilistico.

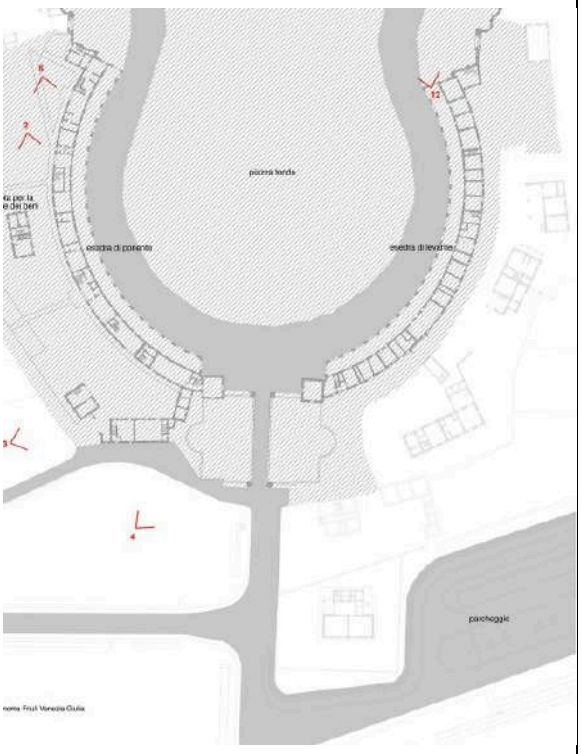

Vista 2 edificio ex scuola per la conservazione dei beni culturali

Vista 2 edificio ex scuola per la conservazione dei beni culturali

Vista 5 edifici ex scuola per la conservazione dei beni culturali e retro esedra di ponente

Vista 4 edifici ex scuola per la conservazione dei beni culturali e torre di ponente

Vista retro esedra di ponente con edifici ex scuola per la conservazione dei beni culturali

Estratto tav. 2.2 Villa P.T. - LATO SUD/OVEST

LATO SUD/EST – vista dell'abitazione e dell'annesso con superfetazioni

Vincoli

Vincolo D.Lgs 42/2004

Il lotto è all'interno della zona di rispetto del vincolo del complesso monumentale sottoposto al vincolo di cui alla parte II del D.Lgs. 42/2004 (Villa Manin è sottoposta a vincoli ai sensi dell'artt. 1 e 21 della L. 1089/39 e seguenti secondo il decreto del 22 gennaio 1962.).

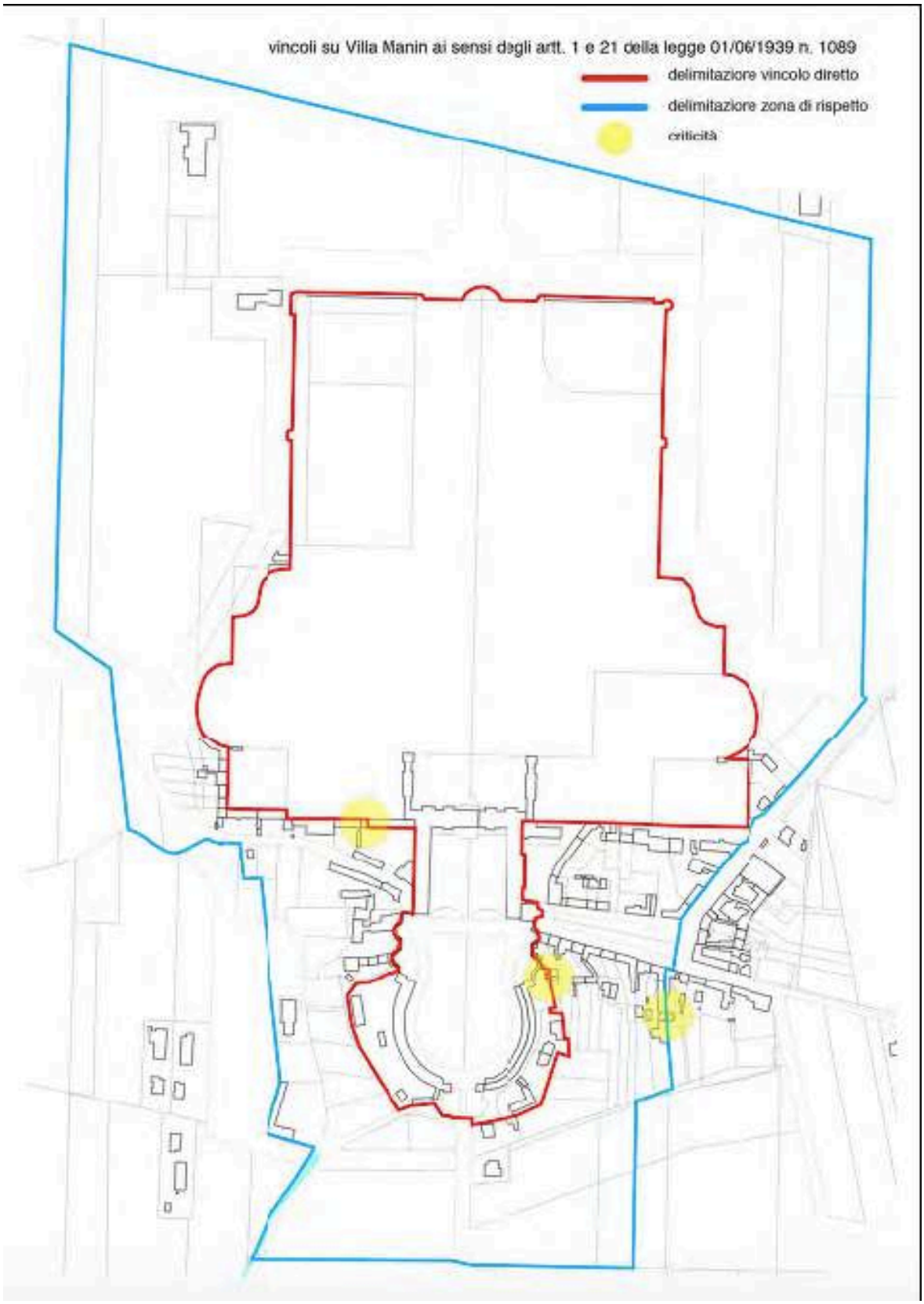

Nel 1996 Passariano è stato individuato come centro storico primario ai sensi Legge regionale 10 gennaio 1983 , n. 2 “Interventi regionali per i centri storici”.

PRPC var.7: Visibilità dal percorso pedonale (ultimo tratto di viale Manin sud) per l'accesso sud alla Villa

Come già specificato nel PRPC v.7, è intenzione spostare l'accesso principale alla Villa a sud e collocare biglietteria e servizi nella torre est.

Ne consegue che la maggior parte dei visitatori, in particolare provenienti dal parcheggio est, percorreranno a piedi su marciapiede il perimetro del lotto in oggetto.

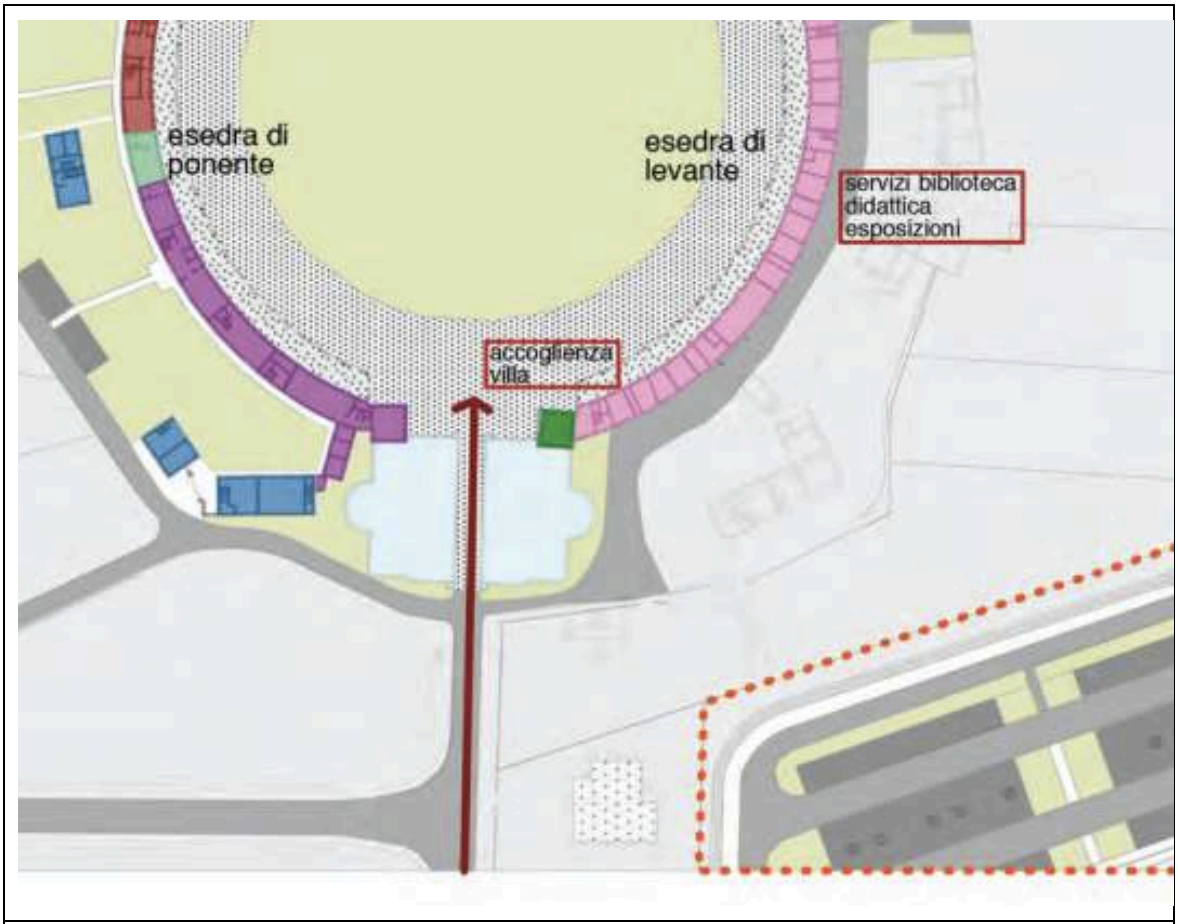

Estratto tav. 2.1 Villa funzioni

Il decoro dell'ultimo percorso pedonale verso la Villa diventa essenziale da un punto di vista di tutela del paesaggio per i fruitori del bene artistico.

Si ricorda la direttiva del PPR: "valorizzazione dei manufatti visivamente collegati all'edificio, delle relazioni visuali, degli aspetti scenici e percettivi"

Anche per queste considerazioni, un mascheramento vegetale, ad una distanza ravvicinata, non riuscirà mai a nascondere completamente la vista di un edificio di due piani. Tuttavia, preso atto delle sentenze, si propone quanto possibile per un inserimento paesaggistico decoroso.

Contenuto della variante n.8 al PRPC

Gli interventi della var. 8 prendono atto delle sentenze citate e ammettono il mantenimento dell'edificio lungo il cono ottico di Villa Manin, con interventi obbligatori di mitigazione sull'edificio e sull'intorno come da Normativa attuativa vigente

La variante precisa la normativa di un mappale che, al momento, risulta privo di indicazioni. L'impostazione della variante prevede:

- la conservazione dell'edificio ad ovest con possibili interventi di ristrutturazione edilizia secondo le caratteristiche tipologiche tradizionali ,
- la consigliata demolizione e ricostruzione o la ristrutturazione edilizia dell'annesso8

rustico a est (e la demolizione di una piccola superfetazione non accatastata) secondo le caratteristiche tipologiche tradizionali,

- previsioni sulla recinzione e sull'arredo verde di mascheramento ed inserimento nella particolare collocazione lungo il cono visuale della Villa Manin

Viene modificata la tavola "PASSA TAV 3.7a comparto DE" all'interno del perimetro v. 8 dopo aver aggiornato la planimetria con l'introduzione catastale qui allegata

Valgono tutti gli altri elaborati della var.7 al PRPC compresa la tavola PASSA TAV 3.7b comparto DE .

A seguito delle sentenze citate nella "Relazione Assetto delle proprietà con piano particellare espropri e costi" è abolito:

N.11	**COMPARTO "DE"** Esproprio terreno e fabbricato per sistemazione percorsi verso Villa Manin.
	Foglio: 56 Numero di mappale: 152 (fabbricati) Superficie: 597 mq (parziale) Proprietario: Cordovado Lidia 1/1; Partita C fittizio

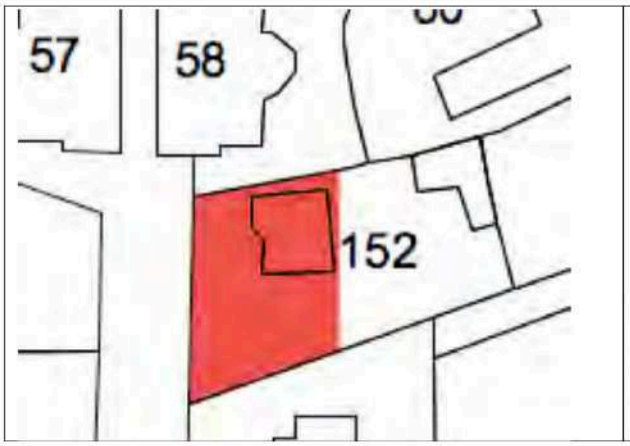

Nell'"Elenco delle proprietà soggette ad esproprio e costi" è abolito:

N.	F.O	MAP.	COGNOME NOME	QUOTA	SUB	ESPR.	SUP mq	€ mq	€ TOT.
11	56	152	CORDOVADO LIDIA PARTITA C FITTIZIO	1/1		PARZ.	597	5,00	€ 2.985,00

Catasto terreni

N.	F.O	MAP.	COGNOME NOME	QUOTA	SUB		SUP. mq	€ mq	€ TOT.
11	56	152	CORDOVADO LINDA PARTITA C FITTIZIO	1/1			300	300,00	90.000,00

CATASTO FABBRICATI

Verifica del PRPC v.8 secondo le indicazioni del PRGC v. 100 conformato al PPR

Il Piano Paesaggistico Regionale individua il lotto all'interno della parte vincolata come "Polo di Alto Valore Simbolico ID240 – Villa Manin". Per lo stesso è stata redatta una scheda (Allegato B4 alle norme tecniche di attuazione (art.44). Tale strumentazione è stata utilizzata per la redazione del PRGC di conformazione al PPR. Qui si riportano le considerazioni essenziali per la variante n.8

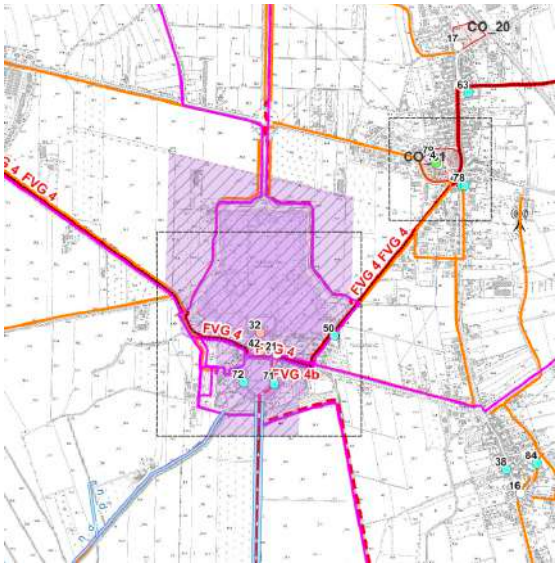

Estratto tavola **Quadro Conoscitivo**

B2) Immobili interesse storico artistico architettonico - Parte II dlgs 42-2004

Provvedimento di tutela diretta

Provvedimento di tutela indiretta

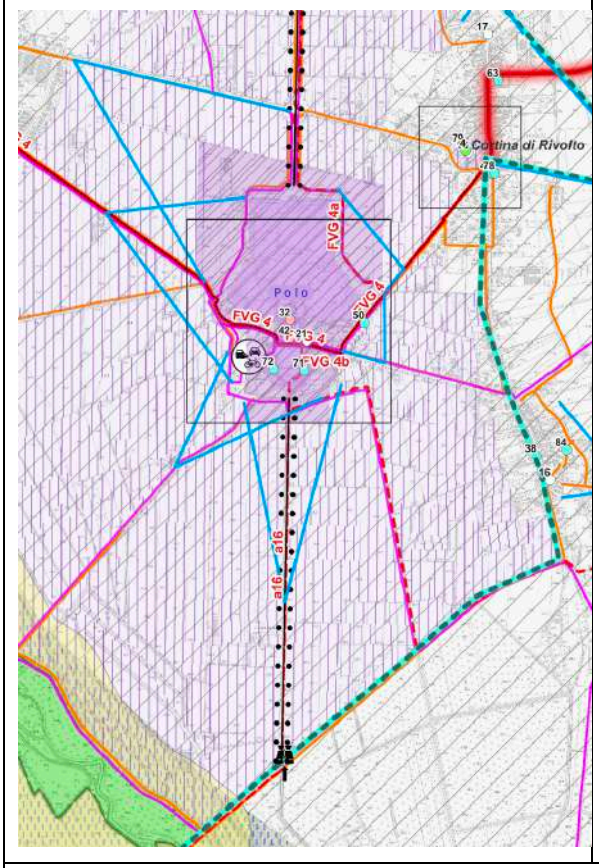

Estratto tavola **Parte strategica**

altri beni culturali

B2) Immobili interesse storico artistico architettonico - Parte II dlgs 42-2004

Provvedimento di tutela diretta

Provvedimento di tutela indiretta

B3) Ulteriori contesti di immobili di interesse storico artistico architettonico

Ulteriori contesti di immobili di interesse storico artistico architettonico

B4) Poli di alto valore simbolico

Villa Manin

B6) Aspetti scenico percettivi

punto panoramico, panorama ampio

vista focale su elemento frontale

elemento di intrusione - deconnatazione

cono visuale

viale di accesso

Estratto Tavola **Percezione visiva**

5. Polo di alto valore simbolico, viale di accesso

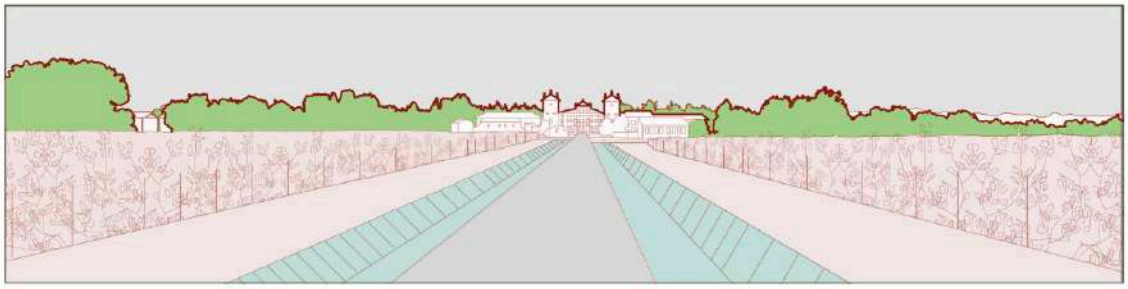

Elementi dell'agroecosistema | Campagna con presenza di vigneti | Acqua | Villa Manin | Viale di accesso a villa Manin

OBIETTIVI DI QUALITA' PAESAGGISTICA

1. Polo di alto valore simbolico:

- salvaguardare la percezione da e verso l'insediamento.

- favorire interventi volti a mantenere le superfici pertinenziali a prato e il muro di cinta in pietrame, in parte merlato.

- migliorare la vegetazione arborea intorno al manufatto sulla base di essenze assonanti al carattere dei luoghi

- favorire interventi volti a favorire la fruizione del bene da parte del pubblico, anche mediante la realizzazione di aree verdi attrezzate e di percorsi ciclo-pedonali e relativi punti di sosta, a bassa impatto visivo, da realizzarsi con interventi reversibili e con l'utilizzo si materiali adatti al contesto paesaggistico.

2. Aree di interesse agricolo paesaggistico restrostanti al complesso di Villa Manin:

- conservare e aumentare gli elementi dell'acroecosistema come siepi, filari e fasce inerbite, gli esemplari di alberi notevoli e di pregio esistenti, delle superfici a prato, delle alberature e dei fossati di scolo delle acque.

- regolamentare l'ampliamento e le trasformazioni delle zone destinate ad attività di zootecnia all'esterno del contesto paesistico.

NORME DI PRGC:
articoli 27 bis, 32

Estratto relazione **Paesaggio e aspetti scenico identitari**

C 5) VILLA MANIN

…. La presenza di un **asse rettilineo** rende la veduta della **villa** un **fulcro visivo** isolato nella campagna.

Il profilo del paesaggio lungo il viale principale è un **fronte naturale** dominato dalla **sagoma emergente** della **villa**, in contrasto cromatico con il verde di sfondo.

Non sono presenti elementi di **degrado** e/o **intrusione visiva**, né volumi o elementi vegetazionali che occultano la visuale, se non due piccoli edifici relativamente recenti a

ridosso della villa, a sud est di questa.
(Si fa riferimento alla scuola in demolizione ed all'edificio a ovest della variante n.8.)

NTA PRGC (estratti pertinenti)

ART. 27 BIS. ASPETTI SCENICO PERCETTIVI

1. Lungo **Viale di accesso** come individuato nella tavola PARTE STRATEGICA non sono ammissibili:
   - **a)** interventi che alterino i valori percettivi dei luoghi o che possano compromettere, con interventi di grandi dimensioni, punti di vista e di belvedere o occludere le visuali sul panorama che da esso si fruisce.
     Sono fatti salvi gli interventi volti alla fruizione del bene e del paesaggio;
   - **b)** l'installazione di cartelli pubblicitari che occludano o alterino le visuali panoramiche;
   - **c)** l'alterazione di ponti, murature di contenimento e altri manufatti di valore storico culturale, di pertinenza del percorso panoramico.
2. Presso **Cono visuale**, come individuati nella tavola PARTE STRATEGICA:
   - **a)** gli interventi esorbitanti da manutenzione straordinaria su edifici esistenti privi di rilevanza storico-culturale sono subordinati a mitigazione dell'impatto visivo dell'intero edificio esistente e dell'eventuale ampliamento mediante opere di verde;
   - **b)** in caso di sostituzione le reti tecnologiche aeree sono interrate;
   - **c)** non sono ammessi interventi che alterino i valori percettivi dei luoghi o che possano compromettere, con interventi di grandi dimensioni, punti di vista e di belvedere o occludere le visuali sul panorama che da essi si fruisce;
   - **d)** non è ammessa l'installazione di cartelli pubblicitari che occludano o alterino le visuali panoramiche;
   - **e)** non sono ammessi impianti fotovoltaici a terra (vedasi articolo 23);

ART. 32. POLO DI ALTO VALORE SIMBOLICO

1. Villa Manin è considerata, ai sensi dell'articolo 44 delle norme del PPR, polo di alto valore simbolico.
2. Per il polo di alto valore simbolico Villa Manin, come individuata nelle tavole Quadro conoscitivo e Parte strategica, fatte salve le misure di tutela contenute nei provvedimenti di cui alla Parte II del Codice dei Beni Culturali, ed in particolare le norme di tutela indiretta contenute nel DM 22 gennaio 1962 valgono le seguenti misure di salvaguardia e utilizzazione:
   - **a)** non sono ammissibili interventi che comportino:
     - **1)** alterazione dei coni ottici e delle vedute in caso di nuove edificazioni o in caso di ampliamento di edifici esistenti;
     - **…..**
   - **b)** sono ammissibili con condizione:
     - **2)** per gli edifici del nucleo rurale, sono consentiti gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro, risanamento conservativo degli edifici esistenti;
     - **3)** interventi di nuova edificazione, nel rispetto della disciplina del Piano attuativo comunale del centro storico di Passariano, nonché del decreto di tutela monumentale, avendo cura di garantire un inserimento coerente nel contesto ambientale e paesaggistico, tenendo conto della concordanza delle linee compositive, delle coperture, dei materiali costruttivi e delle tinteggiature;
     - **……**
   - **c)** sono sempre ammessi:
     - …**4)** interventi volti a migliorare la visibilità complessiva e i limiti del contesto figurativo, con schermature arboree e arbustive composte da essenze autoctone per mascherare edifici e manufatti esistenti incongrui con l'oggetto della tutela;
     - **….9)** eliminazione o sostituzione di manufatti di arredo urbano e vegetazione incongrui

…

Oltre ai precedenti articoli indicati dalla tavola Percezione visiva valgono i seguenti:

ART. 11. ZONA OMOGENEA A.

d) <u>Zona omogena A di Passariano</u>

1) L'area corrispondente all'ambito territoriale di **Villa Manin**, comprende la sottozona **A1** ed è assoggettata ad attuazione mediante PAC ai sensi della LR 05/2007 e smi. L'area è individuata come **morfotipo** Insediamento storico originario nella tavola Parte Statutaria. La zona è soggetta alle misure di tutela contenute nei provvedimenti di cui alla Parte II del Codice dei Beni Culturali, ed in particolare le norme di tutela indiretta contenute nel DM 22 gennaio 1962.

2) Per l'attuazione valgono le seguenti disposizioni generali:

a. <u>Obiettivi</u>

- pervenire alla conservazione, restauro del complesso monumentale;
- conservare e rendere leggibili i segni della struttura insediativa e conservare le tipologie edilizie, i manufatti e i materiali della stratificazione storica;
- rafforzare la struttura insediativa originaria attraverso l'eliminazione e/o sostituzione delle parti incongrue. Le nuove architetture devono essere coerenti con i valori storici e urbanistici del sito e devono evitare la frammentazione della continuità del tessuto urbano;
- recupero funzionale alla residenza e alle funzioni economiche (commercio, servizi, direzionale), e rafforzamento degli spazi di relazione e di pedonalizzazione;
- pervenire al recupero e al riuso del costruito storico con margini di nuovo intervento per integrazioni e ripristini;
- conservazione e riproposizione del paesaggio agricolo tradizionale;
- adeguamento infrastrutturale in ragione agli usi ammessi.

b. <u>Destinazioni d' uso</u>

- le destinazioni d' uso ammesse per la zona **A1** sono quelle previste dal PAC che ne specifica le localizzazioni: residenziale, servizi, alberghiera, ricettivo-complementare, direzionale, commerciale al dettaglio di vicinato, artigianale, agricola e residenziale agricola, artigianale agricola, commerciale agricola, servizi ed attrezzature collettive, allevamenti industriali in zona agricola esistenti, trasporto di persone e di merci;
- il complesso monumentale può essere utilizzato per attività di interesse generale, promozionali, per l'inserimento di uffici pubblici, attività commerciali, artigianali, ricettive e sempre nel rispetto dei limiti derivanti dall' intervento di restauro;

c. <u>Intervento edilizio ed ambientale</u>

- per il complesso monumentale è sempre ammesso l'intervento di restauro e risanamento conservativo;
- per il nucleo storico sono consentite integrazioni volumetriche nel limite massimo di quanto consentito dalle norme del PAC vigente;
- per i nuclei aziendali sono consentite integrazioni volumetriche alle strutture esistenti nel limite massimo di quanto previsto dalle norme del PAC vigente;
- ai sensi del comma 3 dell'art.16 della LR 19/2009, **sono vietate** per motivi paesaggistici e storico-culturali tutte le "**attività di edilizia libera**" ad esclusione dei punti a), c), d), h);
- ……

d. <u>Norme particolari</u>

- Il piano attuativo rispetta gli indirizzi e direttive seguenti:
  individuazione dei segni della struttura insediativa originaria e degli edifici di rilevanza storico culturale, degli elementi architettonici e i

materiali che li caratterizzano e definizione di norme volte al loro recupero ed alla salvaguardia di organismi edilizi nel loro insieme. Considerazione degli elementi edilizi, elementi costituenti gli spazi aperti (strade, piazze, cortili, giardini, spazi liberi, eccetera), ed eventuali elementi naturali che accompagnano l'insieme (contorni naturali, corsi d'acqua, singolarità geomorfologiche eccetera);

- salvaguardia e valorizzazione dei **viali storici** di accesso al complesso monumentale;
- definizione di norme volte alla disciplina dei nuovi interventi edilizi;
- previsione di interventi negli spazi di relazione che considerino i segni
- della struttura originaria;
- divieto di elementi di intrusione visiva (esempio: cavi aerei, manufatti delle infrastrutture di comunicazione, manufatti e impianti tecnologici fuori terra, vegetazione incongrua, elementi incongrui di arredo urbano e dei pubblici esercizi), ed eliminazione o mitigazione degli esistenti;
- mantenimento e riproposizione dei temi del paesaggio agricolo tradizionale;
- realizzazione di quinte alberate e siepi al fine di migliorare la lettura del complesso monumentale nel contesto ambientale agricolo circostante;
- miglioramento della vegetazione arborea intorno a Villa Manin sulla base di essenze assonanti con il carattere dei luoghi;
- il traffico e la sosta sono gestiti mediante il piano di settore;
- …..

- Nella zona A di Passariano valgono le misure di salvaguardia e di utilizzazione previste dal PPR, norme di attuazione, articolo 41, come recepite nel piano attuativo comunale di Passariano.

ART. 31. ULTERIORI CONTESTI.

…

1. Ulteriore contesto di immobili di interesse storico artistico architettonico:

…..

c) Per **l'ulteriore contesto di Villa Manin** si fa rinvio all'articolo 32 (Poli di alto valore simbolico), comma 1, lettere a), b), c).

5. Altre categorie di ulteriori contesti

b) viale storico di Villa Manin e altra viabilità di interesse storico.

Sono testimonianze di notevole interesse storico-paesaggistico:

1) il tratto di viale a sud che dalla Villa Manin raggiunge la strada per S. Martino e quello a nord che porta a Zompicchia sono compresi in zona A e pertanto compresi negli interventi legati alle azioni di valorizzazione del complesso architettonico

I contenuti della variante rispettano, per quanto possibile, viste l sentenze che escludono la demolizione del manufatto a ovest, i principi del PRGC conformato ed in particolare i punti più pertinenti indicati in rosso.

Verifica di assogettabilità a VAS con contenuti verifica della significatività dell'incidenza

Vale l'elaborato approvato del 30 agosto 2018 per il PRPC var. n.7 in quanto la variante al PRPC n.8 non modifica le considerazioni sugli effetti significativi sull'ambiente lì definite.

Udine, 17 gennaio 2025

Architetto
Anna Emilia Polano

Polano Anna Emilia
Ordine Architetti P.P.C. - Provincia di Udine
Architetto
17.01.2025 14:47:13 GMT+02:00

Studio Associato di Architettura

Anna Maria Baldo
Anna Emilia Polano

33100 Udine Via Zorutti, 31
c.f.- p.iva: 01519290306
Baldo 338 6494962 Polano 348 7315754
e-mail: annaeannae@virgilio.it

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
CITTÀ DI CODROIPO

OGGETTO: PIANO ATTUATIVO COMUNALE DEL CENTRO STORICO PRIMARIO DI PASSARIANO E DEL COMPLESSO MONUMENTALE DI VILLA MANINI (VARIANTE n.8 al PRPC VIGENTE)

La sottoscritta architetto Anna Emilia Polano, c.f. PLNNML54B44G888C, dello Studio Associato diArchitettura Anna Emilia Polano e Anna Maria Baldo con sede in Udine, via Zorutti n. 31, c.f.- p.iva01519290306, iscritta all'OAPPC di Udine al n. 510, in qualità di progettista della variante n.8 al PRPC in oggetto, con la presente

ASSEVERA

che la variante :

- interessa un complesso monumentale sottoposto al vincolo di cui alla parte II del D.Lgs.42/2004 (Villa Manin è sottoposta a vincoli ai sensi dell'artt. 1 e 21 della L. 1089/39 eseguenti secondo il decreto del 22 gennaio 1962.)

- che non è necessario il parere geologico in quanto reso dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia – Direzione Centrale Ambiente, Energia e Politiche per la Montagna – Servizio geologico, preliminarmente all'adozione del PRGC ora in vigore, con pareri n. 24/97 del 17.03.1997 e n. 34/97 del 15.04.1997 e con i pareri riguardanti varianti susseguenti fino ad oggi

- che le variazioni apportate al PRPC vigente non rientrano nei criteri previsti per il calcolo dell'invarianza idraulica in quanto non modificano il regime idrologico ed idraulico. La variante in oggetto non rientra pertanto tra le fattispecie previste all'art. 2, c.1, lettera b) del regolamento di cui al Decreto del Presidente della Regione del 27 marzo 2018, n. 083/Pres. .

Data, 17 gennaio 2025

Il tecnico progettista
Architetto Anna Emilia Polano

Polano Anna Emilia
Ordine Architetti P.P.C. - Provincia di Udine
Architetto
17.01.2025 14:47:13 GMT+02:00